

malati e disabili

Lavoratori fragili in smart working fino al 31 dicembre

Fino al 15 ottobre assenze equiparate ai ricoveri non conteggiate nel comporta

Mauro Pizzin

Fino al 15 ottobre i lavoratori fragili, dipendenti pubblici o privati, i quali siano assenti dal servizio non potranno essere licenziati per esaurimento del periodo di comporta. A partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, questi lavoratori potranno svolgere la loro prestazione in modalità smart working «anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

Con questo emendamento, approvato all'unanimità dalla Commissione bilancio del Senato in sede di conversione del decreto Agosto, il legislatore torna sul tema dei lavoratori immunodepressi, malati oncologici e disabili che usufruiscono della legge 104, il quale aveva fatto molto discutere nelle settimane passate soprattutto nel settore della scuola per il rischio di contagio derivante dal loro rientro in classe.

Il problema era determinato dal fatto che per questi lavoratori fragili rimasti a casa, in base all'articolo 26 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), il periodo di assenza dal servizio fino al 30 aprile era stato equiparato al ricovero ospedaliero e quindi fuori dal computo dei 180 giorni oltre il quale erano passibili di licenziamento: una disposizione prorogata fino al 31 luglio dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) e poi non più rinnovata, con la conseguenza che i lavoratori interessati avevano da quel momento dovuto scegliere se restare a casa, prendendo ferie, o rischiare il contagio rientrando al lavoro.

L'articolo 26 bis introdotto nell'emendamento ribadisce che la tutela del lavoratore fragile presuppone un certificato medico il quale attesti un condizione di rischio. Il periodo di assenza dal servizio, come detto, è equiparato a quel punto al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. La norma chiarisce anche che non sussiste alcuna responsabilità, «neppure contabile, salvo il fatto doloso», a carico del medico di assistenza

primaria nel caso in cui «il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi». È fatto divieto, inoltre, di monetizzare le ferie non fruite a causa di queste assenze dal servizio.

Sul fronte degli oneri economici, la norma prevede uno stanziamento di 337,1 milioni, di cui 54 destinati alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Pizzin